

a) Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra la qualità dell'orzo da ritirare e quella descritta nel bando di gara, pur rimanendo la qualità constatata entro il limite di uno scarto che può andare sino a:

- 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,
- un punto percentuale per il tenore di umidità,
- un mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 e
- un mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi,

sono d'applicazione le disposizioni seguenti:

- i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III, l'ammassatore e l'aggiudicatario;
- ii) l'aggiudicatario può:
 - accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, oppure,
 - rifiutare di prendere in consegna tale partita; in tal caso l'aggiudicatario ne informa il giorno stesso l'organismo d'intervento e la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato IV.

Non appena espletate tali formalità l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di tale partita e la relativa cauzione è immediatamente svincolata.

La partita viene quindi rimessa in vendita con una gara successiva, in base alla qualità constatata.

b) Se dall'analisi del campione risulta che la qualità è inferiore ai limiti di cui alla lettera a)

- l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni dell'allegato III, l'ammassatore e l'aggiudicatario;
- l'aggiudicatario comunica il giorno stesso all'organismo d'intervento l'impossibilità di prendere in consegna la partita e ne informa il giorno stesso la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato IV.

Non appena espletate tali formalità l'aggiudicatario non ha più obbligo nei confronti di tale partita e la relativa cauzione è immediatamente svincolata.

2. A partire dal momento del ritiro, i rischi e le spese di magazzino sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione